

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo I - Giudice

Art. 33-bis Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

- a) delitti indicati nell'[articolo 407](#), comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
- b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli [articoli 329](#), [331](#), primo comma, [332](#), [334](#) e [335](#);
- c) delitti previsti dagli articoli [416](#), [416-bis](#), [416-ter](#), [420](#), terzo comma, [429](#), secondo comma, [431](#), secondo comma, [432](#), terzo comma, [433](#), terzo comma, [433-bis](#), secondo comma, [440](#), [449](#), secondo comma, [452](#), primo comma, n. 2, [513-bis](#), [564](#), da [600-bis](#) a [600-sexies](#) [c.p. [600-bis](#), [600-ter](#), [600-quater](#), [600-quinquies](#), [600-sexies](#)] puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, [609-bis](#), [609-quater](#) e [644](#) del codice penale;
- d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
- f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
- g) delitti previsti dagli articoli [216](#), [223](#), [228](#) e [234](#) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
- h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;
- i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
- i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
- l) delitto previsto dall'articolo [593-ter](#) del codice penale;
- m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di

associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) delitto previsto dall'articolo [512-bis](#) del codice penale;

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'[articolo 33-ter](#), comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'[articolo 4](#).